



## MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10216**concernente il Regolamento sulla gestione dei rifiuti**

Lugano, 11 aprile 2019

All'Onorando  
Consiglio Comunale  
6900 Lugano

Onorevole Signora Presidente,  
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

vi sottoponiamo, per una nuova approvazione, il progetto di Regolamento sulla gestione dei rifiuti alla luce del parere dell'Ufficio della Sorveglianza dei prezzi.

**1. Premessa**

Il presente messaggio municipale richiama il MMN. 9816 dell'11 gennaio 2018, al quale si rinvia segnatamente per quanto riguarda la cronistoria, la legislazione (basi legali), i principi giuridici applicabili, la spiegazione del contenuto dei singoli articoli del Regolamento, nonché per le varie questioni tecniche.

Il presente messaggio non intende in effetti sostituire il MMN. 9816 dell'11 gennaio 2018, ma funge da complemento a quest'ultimo, e meglio come esposto qui di seguito. Si richiama anche il rapporto del 10 dicembre 2018 della Commissione della Gestione con gli emendamenti proposti al progetto di Regolamento.

Con il presente messaggio si informa ufficialmente il Consiglio Comunale che il Regolamento sulla gestione dei rifiuti, da esso approvato nella seduta del 17 dicembre 2018, è stato sottoposto all'Ufficio della Sorveglianza dei prezzi.

Onde sanare ogni possibile vizio di forma, si chiede che il testo del Regolamento, così come scaturito dalla seduta del 17 dicembre 2018, venga nuovamente votato.

**2. Parere dell'Ufficio della Sorveglianza dei prezzi**

La Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli, nonché alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato (art. 2 LSPr). I Cantoni, i Comuni o le organizzazioni da essi incaricate, dispongono di un monopolio pubblico locale nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti. Ne consegue che l'art. 2 LSPr è applicabile al caso di specie, siccome anche i Comuni sono assoggettati alla LSPr.

Prima di decidere/approvare l'introduzione o l'aumento di una tassa nell'ambito di una possibile concorrenza, o quando vi è un'impresa che domina il mercato (come è il caso per l'introduzione di tasse per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti), la competente autorità legislativa o esecutiva del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza vigenti, il Sorvegliante dei prezzi deve essere obbligatoriamente sentito. L'obbligo di consultazione sussiste indipendentemente dal fatto che l'adeguamento della tassa avvenga entro i limiti stabiliti dal regolamento. Se un'autorità non consulta il Sorvegliante dei prezzi prima della determinazione o dell'aumento di una tassa, commette dunque un errore formale (art. 14 LSPr).

Nel caso delle tasse sui rifiuti comunali, il Sorvegliante dei prezzi dispone di un diritto di raccomandazione verso l'autorità comunale preposta a decidere i tariffari: può segnatamente proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo, oppure la riduzione dei prezzi mantenuti abusivi.

L'autorità competente è tenuta a menzionare il parere della Sorveglianza dei prezzi nella propria decisione e, se si scosta da tale parere, è tenuta a darne motivazione (art. 14 cpv. 2 LSPr).

In data 10 gennaio 2019, il Sorvegliante dei prezzi ha scritto al Municipio comunicando quali sono gli obblighi derivanti dalla LSPr, e chiedendo che gli venisse sottoposto il progetto d'introduzione delle tasse sui rifiuti sufficientemente in anticipo, in modo da poter rilasciare il parere prima che venga approvato il relativo tariffario. Il Sorvegliante dei prezzi indicava infine che *“l'autorità preposta dovrà potere prendere la sua decisione disponendo del parere del Sorvegliante dei prezzi”*.

Con scritto del 28 gennaio 2019, il Municipio ha informato il Sorvegliante dei prezzi del fatto che il Regolamento sulla gestione dei rifiuti era già stato approvato dal Consiglio Comunale e pubblicato agli albi a partire dal 20 dicembre 2018, nonché del fatto che la relativa Ordinanza municipale (nella quale verrà definito l'esatto ammontare delle tasse) non era ancora stata elaborata, ma che sarebbe stata tempestivamente trasmessa alla Sorveglianza dei prezzi prima della sua approvazione e pubblicazione.

Il 1° febbraio 2019, la Sorveglianza dei prezzi ha risposto che, conformemente all'art. 14 LSPr, il nuovo Regolamento avrebbe dovuto essere sottoposto al suo parere prima della decisione del Consiglio Comunale, e che la non osservanza degli obblighi derivanti da tale norma costituisce una violazione del diritto federale. Infatti, l'obbligo di consultazione ex art. 14 LSPr non è una prescrizione d'ordine, ma una disposizione vincolante del diritto federale. Al fine di correggere tale errore formale, il Sorvegliante dei prezzi ha proposto al Municipio di dichiarare per iscritto che il Consiglio Comunale avrebbe potuto rivedere la sua decisione del 17 dicembre 2018 alla luce di eventuali raccomandazioni della Sorveglianza dei prezzi.

Con lettera dell'8 febbraio 2019, il Municipio ha rilasciato una dichiarazione in tal senso, confermando che avrebbe sottoposto tempestivamente le eventuali raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi all'attenzione del Consiglio Comunale e che quest'ultimo avrebbe quindi avuto la possibilità di rivedere la propria decisione.

La Sorveglianza dei prezzi ha quindi rilasciato il proprio parere positivo sul Regolamento, specificando che "*non ha nessun commento sul nuovo Regolamento sui rifiuti della Città di Lugano*" (scritto del 13 febbraio 2019). Non vi sono quindi state delle raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi, il quale avvalsa il Regolamento sulla gestione dei rifiuti così come approvato dal Consiglio Comunale. Con il medesimo scritto del 13 febbraio 2019, il Municipio è stato invitato a rendere attenta la popolazione, tramite i canali ordinari, che il nuovo Regolamento era stato sottoposto al parere del Sorvegliante dei prezzi.

Nell'ambito di uno scambio di corrispondenza con il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, l'Ufficio della Sorveglianza dei prezzi, con lettera del 28 marzo 2019 (trasmessa in copia anche al Municipio), ha affermato che, in realtà, dal punto di vista strettamente giuridico, bisogna ammettere che una consultazione del Sorvegliante dei prezzi dopo l'adozione di un Regolamento non può sanare l'errore formale. Ciò è stato nuovamente confermato dalla Corte del diritto amministrativo e pubblico del Canton Vaud con una decisione del 13 febbraio 2019 per il Comune di Concise (FI.2017.0118).

La nostra situazione non è del tutto identica a quella del Comune vodese: in particolare, quest'ultimo era stato avvertito dell'esigenza di sottoporre preventivamente il regolamento alla Sorveglianza dei prezzi e, soprattutto, quest'ultima aveva emanato varie raccomandazioni, che non erano però state portate a conoscenza del Legislativo e che l'Esecutivo aveva deciso di non seguire, senza motivare tale sua scelta. Come scritto in precedenza, il Sorvegliante dei prezzi non ha invece fatto nessun commento sul nostro Regolamento.

È noto a tutti che in data 22 gennaio 2019 un cittadino di Lugano ha impugnato, dinnanzi al Consiglio di Stato, la decisione 17 dicembre 2018 del Consiglio Comunale. Il gravame censura unicamente il fatto che il Regolamento non era stato sottoposto all'Ufficio della Sorveglianza dei prezzi prima della decisione del Legislativo.

Il Municipio, non avendo il Sorvegliante dei prezzi emanato alcuna raccomandazione sul Regolamento, ritiene di disporre di buoni argomenti giuridici per sostenere che il vizio di forma sia stato comunque sanato.

Nondimeno, resta una situazione di incertezza, sussistendo il rischio che il ricorso possa comunque venire accolto. Inoltre, ed è ciò che più importa, pendente il ricorso, il Regolamento non può proseguire il suo normale iter di approvazione e di entrata in vigore. I tempi necessari per un giudizio di prima e di seconda istanza non sono compatibili con il termine, assegnato ai Comuni dal Consiglio di Stato per adattare i propri regolamenti alle norme cantonali in materia di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fissato al 30 giugno 2019.

Alla luce di queste considerazioni, si è quindi deciso di presentare il presente messaggio, comunicando formalmente al Legislativo il parere positivo della Sorveglianza dei prezzi e - allo scopo di togliere ogni contestazione sulla procedura di approvazione - chiedendogli di votare nuovamente il Regolamento così come scaturito dalla seduta del 17 dicembre 2018.

Tale modo di procedere permetterà inoltre di richiedere lo stralcio del ricorso del 22 gennaio 2019, che diverrebbe infatti privo di oggetto.

L'obiettivo del Municipio è di poter far entrare in vigore il Regolamento sulla gestione dei rifiuti quanto prima, in particolare nel rispetto delle scadenze imposte dal Cantone. Rileviamo che un progetto di Ordinanza di esecuzione è già stato elaborato ed è attualmente all'esame dei vari servizi dell'amministrazione.

### **3. Considerazioni conclusive**

Ricordiamo brevemente i principi che le tasse devono rispettare:

- il principio di causalità, secondo cui ogni persona (fisica o giuridica) è tenuta a pagare per i rifiuti che produce;
- il principio dell'equivalenza, secondo cui l'ammontare della tassa è proporzionale al valore della prestazione fornita dal Comune;
- il principio della trasparenza, secondo cui i cittadini devono poter verificare la composizione delle tasse;
- il principio della copertura dei costi, secondo cui le tasse vanno calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani, nonché altri oneri della gestione dei rifiuti, e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito. Nel medio termine viene perseguito l'obiettivo di una copertura dei costi del 100%, poiché in effetti la contabilità interna permette di calcolare in modo analitico i costi; un grado di copertura inferiore non sarebbe quindi più tollerato.

Il sistema di tassazione misto previsto dal Regolamento appare a tutt'oggi la migliore soluzione per conseguire i suddetti obiettivi. Per essere conforme all'art. 32a LPAmb, la tassa deve, da un lato, tenere conto del tipo e della quantità dei rifiuti prodotti e, dall'altro lato, avere un effetto incentivante (DTF 2C\_740/2009 del 4 luglio 2011). Secondo dottrina e giurisprudenza, il rapporto tra la tassa base e la tassa proporzionale alla quantità dei rifiuti deve corrispondere al rapporto che vi è tra i costi fissi (più i costi di raccolta) e quelli variabili (RDAF 2009 I p. 334, di Raphael Mahaim).

La tassa base rappresenta infatti la contropartita della messa a disposizione dell'infrastruttura per lo smaltimento dei rifiuti, che la collettività deve mantenere indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione (RDAF 2009 I p. 334, di Raphael Mahaim). Tuttavia, una parte dei costi fissi dipende anche dalla quantità di rifiuti da smaltire (solo una volta che le infrastrutture sono realizzate, i costi fissi che ne derivano sono indipendenti dalla quantità di rifiuti smaltiti). Per la tassa base infatti, nel Regolamento è prevista una forchetta di oscillazione (minimi e massimi) per tutte le categorie (IVA esclusa).

Per la tassa proporzionata al volume, chiamata "tassa sul sacco", il Regolamento rinvia invece a quanto prescritto dal Cantone (la stessa corrisponderà a un valore stabilito nei limiti definiti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno).

Tutte le tasse saranno comunque stabilite periodicamente dal Municipio tramite Ordinanza, sulla scorta dei preventivi e tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti.

È importante incentivare il recupero dei materiali riciclabili e - nel limite del possibile - dare ai cittadini le migliori opportunità per separarli dai RSU e dalle frazioni non riciclabili. In questo senso, è prevista una prima fase di monitoraggio dell'evoluzione dei quantitativi dopo l'entrata in vigore del Regolamento. Se si dovessero ridurre in modo importante i quantitativi di RSU, alcuni contenitori interrati potranno essere trasformati per raccogliere ad esempio carta, vetro, ecc.. Vi sono attualmente vari progetti che vanno in tale direzione (previsto completamento dell'offerta di compattatori interrati per carta e cartone in centro città, mercatini dell'usato al Capannone di Pregassona, con annesso "Caffé riparazione" gestito dall'Associazione Consumatori della Svizzera italiana - ACSI).

Riassumendo, gli obiettivi principali che ci si è posti con l'adozione del Regolamento in oggetto sono i seguenti: rendere possibile una raccolta razionale dei rifiuti, ridurre i quantitativi di RSU valorizzando invece i rifiuti riciclabili, ridurre i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e favorire lo sviluppo di una coscienza ambientale.

È pure importante che gli utenti finali, attraverso un'oggettiva e tempestiva informazione, capiscano la portata dei provvedimenti decisi e contemplati dal Regolamento, in particolare in ordine all'introduzione delle tasse, che devono rappresentare l'incentivo per un comportamento ecologicamente corretto, nel rispetto delle normative federali e cantonali vigenti.

Bisognerà quindi promuovere un'adeguata campagna di informazione che abbia lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul problema ambientale in generale, e in particolare sull'importanza del riciclaggio, ad esempio sottolineando come anche solo dei semplici gesti quotidiani possono fare la differenza, incidendo sulla qualità di vita dell'intero territorio.

In questo ambito, il Municipio ribadisce la sua intenzione di agire in modo mirato per aiutare la cittadinanza, così da avere un maggiore riutilizzo dell'usato, una migliore separazione dei rifiuti (che ne permetta il riciclaggio), ed ottenere di conseguenza una minore produzione di rifiuti da smaltire.

Nel corso del primo anno di applicazione del Regolamento sulla gestione dei rifiuti si potrà monitorare il comportamento della cittadinanza e apportare eventuali correttivi all'ammontare delle tasse che, lo ricordiamo, saranno stabilite periodicamente dal Municipio attraverso apposita Ordinanza.

Ricordiamo che il termine assegnato ai Comuni per adattare i propri regolamenti in materia è stato fissato al 30 giugno 2019. È quindi importante che il Regolamento sulla gestione dei rifiuti venga approvato definitivamente nella prima seduta utile del Legislativo, di modo che il Municipio possa adottare la relativa Ordinanza municipale il prima possibile.

**P.Q.M.**


viste le norme citate nel presente messaggio municipale, nonché ogni altra in concreto applicabile, si chiede a questo Onorando consesso di voler

risolvere:


1. È revocata la decisione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2018 relativa all'approvazione del MMN. 9816.
2. Preso atto del parere (positivo) dell'Ufficio della Sorveglianza dei prezzi, il Regolamento sulla gestione dei rifiuti è nuovamente approvato.
3. La sua entrata in vigore sarà decisa dal Municipio dopo la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
4. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

Avv. M. Borradori R. Bregy



Allegati:

- progetto nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti
- parere dell'Ufficio della Sorveglianza dei prezzi del 13 febbraio 2019

Ris. mun. 11/04/2019

# **REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

del ...

Il Consiglio Comunale di Lugano, visti gli art. 17 e 18 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004, e la Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983

**risolve:**

## **CAPITOLO I**

### **Disposizioni introduttive**

#### **Art. 1**

##### **Campo d'applicazione**

- 1 Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Lugano.
- 2 Restano riservati accordi con Comuni limitrofi per l'utilizzo di infrastrutture comunali e il servizio a immobili ubicati nelle vicinanze dei rispettivi confini giurisdizionali.

#### **Art. 2**

##### **Competenza**

- 1 L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
- 2 Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.
- 3 In casi eccezionali, il Municipio può rifiutarsi di effettuare, tramite il proprio servizio, lo smaltimento di determinati rifiuti, obbligando l'utente a provvedervi direttamente.

#### **Art. 3**

##### **Obiettivi**

- 1 La raccolta e lo smaltimento devono rispettare i principi di flessibilità, sostenibilità economica, **ecologica** e di causalità.
- 2 Il Comune collabora con gli attori economici, commerciali, artigianali e industriali allo scopo di promuovere gli obiettivi del presente Regolamento.
- 3 Esso promuove iniziative per contenere la produzione di rifiuti e per favorire il riciclaggio, valorizzando i rifiuti riciclabili.

## CAPITOLO II

### Categorie di rifiuti

#### **Art. 4**

##### **Rifiuti urbani**

Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche, nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.

Sono considerati rifiuti urbani segnatamente i rifiuti domestici, i rifiuti ingombranti domestici e i rifiuti raccolti separatamente.

#### **Art. 5**

##### **Rifiuti domestici**

Sono rifiuti domestici, **detti anche rifiuti solidi urbani (RSU)**, i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili.

#### **Art. 6**

##### **Rifiuti ingombranti domestici**

Sono rifiuti ingombranti domestici quelli che hanno caratteristiche analoghe a quelli di cui all'art. 5, ma che, per le loro dimensioni o peso, non trovano posto nei sacchi autorizzati.

#### **Art. 7**

##### **Rifiuti raccolti separatamente**

Sono rifiuti raccolti separatamente i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.

#### **Art. 8**

##### **Rifiuti industriali o aziendali**

Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, ristorazione, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione non sono considerati rifiuti urbani.

#### **Art. 9**

##### **Rifiuti speciali**

Sono rifiuti speciali i rifiuti aziendali o domestici designati come tali dall'art. 2 dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif).



## CAPITOLO III

### Raccolta

#### Art. 10

##### Organizzazione

- 1 La raccolta dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di tre livelli, con lo scopo di migliorare la situazione igienica, minimizzare l'impatto estetico e contenere i costi.
- 2 Il Municipio stabilisce le modalità di consegna sulla base degli articoli seguenti.
- 3 Il Municipio può adottare modalità differenti e porre ulteriori condizioni speciali, localmente e/o a titolo transitorio, per risolvere problematiche particolari, segnatamente riguardanti la viabilità nonché l'accessibilità a determinati fondi e/o strade.
- 4 Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere temporaneamente sospeso in caso di cause di forza maggiore o per altri eventi eccezionali.

#### Art. 11

##### Livelli

- 1 Il primo livello concerne la raccolta capillare dei rifiuti urbani e, in parte, di vetro e di carta, tramite appositi contenitori, di regola interrati.
- 2 Il secondo livello comprende gli Ecopunti destinati alla raccolta dei rifiuti riciclabili principali, tramite appositi contenitori, di regola interrati.
- 3 Il terzo livello concerne gli Ecocentri, strutture di raccolta sorvegliate e aperte alla popolazione in giorni e orari stabiliti dal Municipio per ogni tipo di rifiuto proveniente dalle economie domestiche, esclusi i rifiuti solidi urbani ed i rifiuti industriali o aziendali propri.
- 4 Il Municipio può istituire altre strutture, oltre agli Ecocentri, in cui consegnare particolari rifiuti.

#### Art. 12

##### Contenitori interrati su proprietà privata

- 1 Nel caso di nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni sostanziali, **con aumento sostanziale del numero di persone da servire in una determinata zona**, il proprietario è tenuto a consentire la posa di contenitori interrati sulla proprietà privata.
- 2 Il numero dei contenitori è definito dal Municipio in proporzione all'utenza servita.
- 3 Le modalità e i costi vengono definiti mediante convenzione. Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile i relativi costi devono essere sopportati dal proprietario.

#### Art. 13

##### Utenti

- 1 Riservato l'art. 1 cpv. 2 del presente Regolamento, il servizio e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione residente nel Comune, dei detentori di residenze secondarie e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo agli stessi.
- 2 I rifiuti che non provengono dal territorio del Comune non possono essere consegnati ai centri di raccolta.
- 3 I produttori di grandi quantità di rifiuti non possono usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti, salvo accordi particolari con il Comune.
- 4 Per la determinazione delle tasse si fa riferimento a quanto stabilito nel capitolo IV del presente Regolamento.

## **Art. 14**

### **Modalità di consegna**

- 1 I rifiuti domestici vanno immessi negli appositi sacchi e depositati nei contenitori adibiti allo scopo.
- 2 I rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati agli Ecocentri.
- 3 I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati negli Ecopunti e rispettivamente negli Ecocentri. Essi non possono essere mischiati con altri rifiuti e devono essere correttamente predisposti come da disposizioni municipali.
- 4 Gli scarti vegetali, prodotti dai privati, vanno consegnati agli Ecocentri o presso altre strutture appositamente designate dal Municipio.
- 5 Gli Ecocentri possono accogliere anche i rifiuti speciali determinati dal Municipio nell'apposita Ordinanza.

## **Art. 15**

### **Disposizioni particolari**

- 1 I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
- 2 I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.

## **Art. 16**

### **Manifestazioni**

- 1 In caso di manifestazioni su suolo pubblico, dei sacchi per RSU da 200 litri vengono messi a disposizione degli organizzatori al costo fissato all'art. 24.
- 2 Gli organizzatori provvedono alla raccolta separata dei rifiuti riciclabili e a portarli ai punti di consegna (Ecopunti o Ecocentri).
- 3 Per grandi manifestazioni, con importante smercio di bevande e/o cibi, gli organizzatori devono utilizzare unicamente bicchieri e/o stoviglie riutilizzabili, **oppure monouso compostabili.**
- 4 **In caso di uso di materiale compostabile, i residui devono essere compostati o recuperati a regola d'arte.**

## **Art. 17**

### **Divieti**

- 1 È vietato bruciare i rifiuti o immetterli, anche se triturati o diluiti, nella rete delle canalizzazioni.
- 2 È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere sulle proprietà pubbliche e private.
- 3 I cestini pubblici per rifiuti sono preposti alla raccolta di oggetti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per gettare rifiuti domestici o oggetti ingombranti.
- 4 Nei contenitori interrati non possono essere immessi sacchi da oltre 110 litri.

## **Art. 18**

### **Rifiuti esclusi dalla raccolta**

- 1 Sono esclusi dal servizio di raccolta dei rifiuti comunale:
  - grosse quantità di scarti alimentari provenienti da alberghi, ristoranti, mense e bar;
  - gli autoveicoli da rottamare o loro componenti;
  - i rifiuti edili, la terra, i sassi (salvo piccole quantità prodotte dai privati) e i fanghi;
  - i cadaveri di animali, gli scarti di macellazione e di macelleria;
  - le sostanze chimiche, infiammabili, esplosive (salvo piccole quantità prodotte dai privati ed eccezioni definite dal Municipio) e radioattive.
- 2 In caso di dubbio, l'utente ha il dovere di informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento, oppure di consultare i servizi cantonali, l'Azienda cantonale dei rifiuti o la Divisione competente del Comune.

## **CAPITOLO IV**

### **Tasse**

## **Art. 19**

### **Principi**

Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva delle tasse, le quali devono rispettare i seguenti principi:

- a) principio di causalità: ogni persona fisica o giuridica è tenuta a pagare per i rifiuti che produce;
- b) principio dell'equivalenza: l'ammontare della tassa è proporzionale al valore della prestazione fornita dal Comune;
- c) principio della copertura dei costi: le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito. Nel medio termine viene perseguito l'obiettivo di una copertura dei costi del 100%;
- d) principio della trasparenza: i cittadini devono poter verificare la composizione delle tasse.

## **Art. 20**

### **Natura delle tasse**

- 1 Una tassa proporzionata al volume viene riscossa mediante la tassa sul sacco, la quale è volta a coprire i costi variabili per lo smaltimento dei RSU (art. 24).
- 2 A copertura dei costi fissi e dei costi di raccolta, è prelevata una tassa base annua comunale. Il calcolo della tassa base avviene per economie domestiche e per attività economiche (art. 21-23).
- 3 I costi per la raccolta e lo smaltimento dei residui di scopatura e di pulizia di strade, aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e di rive dei corsi d'acqua, dei rifiuti dei cestini, delle scuole e degli uffici pubblici, sono coperti mediante le imposte e **devono** essere dedotti (tramite accredito interno) dall'ammontare delle tasse di cui ai cpv. 1 e 2.

## Art. 21

### Tassa base per economie domestiche e residenze secondarie

- 1 È soggetto alla tassa base per le economie domestiche ogni nucleo familiare o - in caso di residenze secondarie - ogni proprietario di immobile (sia esso persona fisica o giuridica).
- 2 Il Municipio determina mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

Genere di economia domestica	Tassa base minima	Tassa base massima
Residenze primarie, per persona sola	CHF 25.--	CHF 75.--
Residenze primarie, per due o più persone	CHF 50.--	CHF 150.--
Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per un posto letto	CHF 25.--	CHF 75.--
Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per due o più posti letto	CHF 50.--	CHF 150.--

- 3 In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa relativa alla residenza primaria.

## Art. 22

### Tassa base per attività economiche

- 1 È soggetta alla tassa base per attività economiche ogni persona, **fisica o giuridica, indipendentemente dall'iscrizione o meno** a Registro di Commercio.
- 2 Il Municipio determina mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

Genere di attività	Tassa minima	Tassa massima
Persone <b>fisiche o giuridiche</b> che hanno attività economiche accessorie presso economie domestiche, per persona <b>fisica o giuridica</b>	CHF 25.--	CHF 75.--
Campeggi, per posto tenda o camper	CHF 8.--	CHF 25.--
Esercizi pubblici, per posto a sedere, e alberghi, per posto letto	CHF 8.--	CHF 25.--
Ospedali, istituti, per ogni posto letto	CHF 10.--	CHF 30.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, <b>fino a 10 unità lavorative</b>	CHF 100.--	CHF 300.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, <b>da 11 a 99 unità lavorative</b>	CHF 200.--	CHF 600.--
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, <b>da 100 unità lavorative in poi</b>	CHF 400.--	CHF 1200.--

- 3 La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona **fisica o giuridica** giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.

## **Art. 23**

### **Norme comuni**

- 1 La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni (segnatamente artt. 2 cpv. 3, 13 cpv. 3, 15).
- 2 La tassa base è dovuta dalle persone fisiche residenti nel Comune (comprese le residenze secondarie) e dalle attività economiche operative sul territorio giurisdizionale di Lugano, al momento della fatturazione. Essa è fissata per anno civile ed è interamente dovuta, anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.
- 3 La tassa base è esigibile entro trenta giorni dalla fatturazione; sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica del richiamo di pagamento.

## **Art. 24**

### **Tassa sul sacco**

- 1 La tassa sul sacco viene fissata dal Municipio tramite Ordinanza e sulla base delle prescrizioni cantonali applicabili in materia. La tassa corrisponde a un valore stabilito nei limiti definiti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.
- 2 Le persone domiciliate ai sensi dell'art. 23 CCS, con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza attestati da un certificato medico, possono fare richiesta di ricevere gratuitamente un certo numero di sacchi secondo quanto stabilito dal Municipio.
- 3 Resta riservata l'applicazione del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 12 febbraio 2007.

## **Art. 25**

### **Adeguamenti delle tasse**

- 1 Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei preventivi tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti.
- 2 Per la tassa sul sacco valgono le prescrizioni cantonali applicabili in materia.

## **CAPITOLO V**

### **Smaltimento scarti vegetali**

## **Art. 26**

### **Oggetto**

Sono considerati scarti vegetali i rifiuti da giardinaggio atti al compostaggio, quali erba, fogliame, paglia, legname naturale da taglio piante, provenienti da giardini privati e da altre aree verdi del territorio giurisdizionale del Comune.

## **Art. 27**

### **Modalità di consegna**

- 1 I cittadini del Comune possono consegnare gratuitamente i propri scarti vegetali agli Ecocentri dietro presentazione della tessera Ecocard. Per grandi quantitativi possono essere indirizzati direttamente presso uno smaltitore autorizzato.
- 2 Le ditte di giardinaggio, forestali e quelle che in genere svolgono attività di giardinaggio a titolo professionale, non possono consegnare al Comune i propri scarti vegetali.

## **Art. 28**

### **Divieti**

- 1 Non sono accettati presso gli Ecocentri:
  - a. gli scarti organici di cucina;
  - b. gli scarti vegetali contenenti organismi alloctoni invasivi (neofite invasive) elencate nell'allegato 2 dell'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA), e in particolare: *Ambrosia artemisiifolia*, *Hercleum mantegazzianum*, *Reynoutria japonica*., *Ailanthus altissima* e *Pueraria lobata*.
- 2 Il materiale inquinato da organismi alloctoni invasivi può essere smaltito unicamente nel luogo in cui viene prelevato e solo dopo specifica richiesta all'Ufficio cantonale della gestione dei rifiuti.

## **CAPITOLO VI**

### **Altri emolumenti**

## **Art. 29**

### **Interventi di recupero**

#### **oggetti smarriti**

- 1 Il Municipio fattura il costo per il recupero di oggetti di varia natura smarriti all'interno dei contenitori interrati ed in generale nelle infrastrutture adibite alla raccolta dei rifiuti. Esso esercita le competenze attribuitegli dagli art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC.
- 2 La tassa viene fissata dal Municipio sulla base dei seguenti criteri:
  - a. da CHF 80.-- fino a CHF 160.-- per interventi senza l'ausilio di autocarri;
  - b. da CHF 180.-- fino a CHF 360.-- per interventi con l'ausilio di autocarri.
- 3 Il Servizio viene svolto su richiesta dell'utente.

## CAPITOLO VII

### Disposizioni amministrative e finali

#### **Art. 30**

##### **Esecuzione**

- 1 Il Municipio adotta le misure necessarie per rendere esecutivo il presente Regolamento. Esso esercita le competenze attribuitegli dagli art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC.
- 2 Il Municipio informa la popolazione in modo oggettivo e tempestivo e con ogni mezzo idoneo, per poter conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

#### **Art. 31**

##### **Controlli**

Gli incaricati della raccolta sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli e ad aprire sacchi e contenitori per verificarne il contenuto, e in genere a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per verificare il rispetto del presente Regolamento, nei limiti stabiliti dalla Legge. Essi sono pure autorizzati a verificare che nei centri di raccolta vengano consegnati solo rifiuti conformi.

#### **Art. 32**

##### **Contravvenzioni e multe**

- 1 Il Municipio punisce con la multa fino CHF. 10'000.-- le infrazioni al presente Regolamento e alle relative disposizioni di applicazione.
- 2 La relativa procedura è disciplinata dagli artt. 145 e segg. della LOC.

#### **Art. 33**

##### **Contenzioso**

Contro le decisioni del Municipio in applicazione del presente Regolamento e delle disposizioni di applicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla LPAm. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

#### **Art. 34**

##### **Riserve**

Sono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale in materia.

## **Art. 35**

### **Abrogazioni**

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti di Breganzona, del 15 maggio 1995;
- Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti di Cureggia, del 10 dicembre 1992;
- Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti di Davesco-Soragno, del 30 marzo 1992;
- Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti di Gandria, del 30 novembre 1998;
- Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti di Pambio-Noranco, del 19 novembre 1990;
- Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti di Pazzallo, del 6 maggio 1999;
- Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione delle spazzature e dei rifiuti di Pregassona, del 3 giugno 1985;
- Regolamento per il servizio raccolta spazzatura ed eliminazione rifiuti e detriti di Viganello, del 16 marzo 1998;
- Regolamento sulla raccolta dei rifiuti di Barbengo (data di approvazione sconosciuta);
- Regolamento comunale servizio rifiuti urbani di Carabbia, del 25 settembre 1991;
- Regolamento comunale servizio raccolta rifiuti di Villa Luganese, del 18 ottobre 1994;

come pure tutte le successive modifiche agli stessi ed ogni altra disposizione incompatibile o contraria al presente Regolamento.

## **Art. 36**

### **Entrata in vigore**

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

## **PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Il Presidente:**

**Il Segretario:**

**Gli scrutatori:**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del .....

Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il .....e il .....

Approvato dal .....





CH-3003 Berne, SP

Municipio di Lugano  
Piazza Riforma 1  
6900 Lugano

Votre référence:  
Notre référence: OM 0048/19 333-1  
Contact: Andrea Zanzi  
Bern, 13 febbraio 2019

### **Nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti della città di Lugano**

Egregio signor Sindaco,  
Egredi membri del Municipio,

Facciamo riferimento al nostro scritto del 1° febbraio 2019 e alla vostra lettera dell'8 febbraio 2019 concernente il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti della Città di Lugano e vi comunichiamo quanto segue.

La Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato (art. 2 LSPr). I Cantoni, i Comuni o le organizzazioni da essi incaricate dispongono di un monopolio pubblico locale nella raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza, l'articolo 2 della LSPr è applicabile ed essi sono assoggettati alla legge sulla sorveglianza dei prezzi.

Secondo l'articolo 14 della LSPr, prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Nel caso delle tasse sui rifiuti, il Sorvegliante dei prezzi dispone quindi di un diritto di raccomandazione verso l'autorità preposta a decidere i tariffari e può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 LSPr).

Dopo avere effettuato le sue valutazioni, la Sorveglianza dei prezzi vi informa che non ha nessun commento sul nuovo Regolamento sui rifiuti della Città di Lugano. Vi invitiamo a rendere attenta la popolazione tramite i canali ordinari, che il nuovo Regolamento è stato sottoposto al parere del Sorvegliante dei prezzi.

Ringraziandovi per la vostra gentile collaborazione, ci è gradito porgervi i nostri più cordiali saluti.

  
Stefan Meierhans  
Sorvegliante dei prezzi